

Gepafin Spa

**REGOLAMENTO DEL
PROCESSO PER ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONI A VALERE SU
FONDI DI TERZI**

Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019

Regolamento del processo per acquisizione di Partecipazioni a valere su Fondi di Terzi – Sommario

Paragrafo	Titolo	Pagina
1.	Norme generali – definizione delle fasi operative	4
1.1	Introduzione	4
1.2	Il processo del credito	4
1.3	Metodologia di misurazione del grado di rischio	4
1.3.1	Il sistema di classificazione del merito creditizio di controparte	4
1.3.2	Il pricing delle operazioni	4
1.3.3	Definizione di posizione di rischio	5
1.4	La concentrazione dei rischi	5
1.5	Pianificazione e organizzazione del processo del credito	5
2.	Pre-istruttoria	5
2.1	Acquisizione operazione e censimento anagrafico	5
3.	Istruttoria	6
3.1	Istruttoria di merito	6
3.1.1	Finalità	6
3.1.2	Documentazione obbligatoria per l'istruttoria delle richieste	6
3.1.3	Modalità di istruttoria	7
3.1.3.1	Valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione	7
3.1.3.2	Valutazione della rispondenza patrimoniale, economica e finanziaria dei soci sottoscrittori del contratto di riacquisto partecipazione	9
3.1.3.3	Valutazione complessiva del rischio	9
3.2	Istruttoria formale	10
3.3	Istruttoria delle variazioni su rischi in essere	10
4.	Sistema di deleghe	11
5.	Iter di delibera	11
5.1	Iter ordinario di delibera	11
5.2	Iter rafforzati di delibera	12
5.2.1	Iter rafforzato di delibera – operazione con soggetti collegati	12
5.2.2	Iter rafforzato di delibera – parere negativo del CTV	12
6.	Delibera e post-delibera	12
6.1	Delibera	12
6.2	Validità della delibera	12
6.3	Post-delibera	13
6.4	Reportistica	13
7.	Acquisizione delle protezioni del rischio	13
8.	Monitoraggio	13
9.	Gestione delle posizioni problematiche	13

10.	Gestione del contenzioso	14
11.	Accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero del credito	14

1. NORME GENERALI – DEFINIZIONI DELLE FASI OPERATIVE

1.1. Introduzione

Questo regolamento è lo strumento attraverso il quale il Consiglio d'Amministrazione definisce le norme principali cui la struttura deve attenersi, i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte, relative all'acquisizione di partecipazioni a valere su risorse di Fondi di Terzi in gestione.

La Direzione Generale predispone la normativa che disciplina le disposizioni operative. Il presente regolamento si integra, oltre che con la regolamentazione a carattere generale, principalmente con le delibere e le disposizioni seguenti:

- le deleghe di poteri in materia di credito;
- le politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi;
- la normativa interna in tema di Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1.2. Il processo del credito

Il processo del credito si articola nelle seguenti sei fasi operative:

Fase	Responsabile
Pre-istruttoria	Responsabile Area Impieghi
Istruttoria e revisione	Responsabile Area Impieghi
Delibera e Post-delibera	Responsabile Area Impieghi
Richiesta e gestione controgaranzie	Responsabile Area Impieghi
Monitoraggio	Responsabile Area Impieghi
Gestione del contenzioso	Ufficio Legale e Contratti

1.3. Metodologia di misurazione del grado di rischio

1.3.1. Il sistema di classificazione del merito creditizio di controparte

La classificazione del merito creditizio di controparte prevede l'assegnazione alla clientela di una classe di merito in una scala di valori compresa fra 12 (rischio minimo) e 1 (rischio molto elevato).

La classe di merito viene attribuita al termine del processo di istruttoria fido (par. 3). E' proposta dal Responsabile Area Impieghi e assegnata dalla Direzione Generale.

1.3.2. Il pricing delle operazioni;

Il rendimento minimo standard per gli interventi di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi corrisponde al pricing deliberato dal Consiglio di Amministrazione per i finanziamenti concessi a valere su mezzi propri, per medesima classe di merito e rischiosità di forma tecnica.

1.3.3. Definizione di posizione di rischio

Per posizione di rischio deve intendersi la somma delle attività di rischio, per firma e per cassa, assunte da Gepafin a valere su Fondi di Terzi, nei confronti di un beneficiario o di un gruppo di beneficiari connessi. In tutte le fasi del processo del credito, la posizione di rischio deve essere considerata nella sua interezza.

La necessità di estendere l'analisi del merito di credito ai singoli componenti del gruppo di rischio, sia in fase di primo esame, sia in fase di riesame successivo, viene valutata, seguendo un principio di rilevanza e secondo un approccio basato sul rischio. Le esposizioni sono calcolate al netto delle garanzie opportunamente ponderate.

1.4. La concentrazione dei rischi

Eventuali limiti di concentrazione dei rischi, ai quali Gepafin deve attenersi nella gestione dei Fondi, sono indicati nei contratti di affidamento del servizio di gestione delle risorse.

1.5. Pianificazione e Organizzazione del processo del Credito

Il Consiglio di Amministrazione individua le strategie che consentano alla Gepafin di rispettare gli impegni contrattualmente previsti, in termini di impiego delle risorse gestite.

Il modello di controllo del processo del credito a valere su Fondi di Terzi si integra con il più ampio sistema dei controlli interni della società. Il Direttore Generale emana le disposizioni operative inerenti lo svolgimento delle attività.

2. PRE-ISTRUTTORIA

2.1 Acquisizione operazione e censimento anagrafico

Il primo contatto fra Gepafin e il beneficiario avviene su iniziativa del beneficiario stesso o di un suo consulente o del funzionario competente per area, che svolge in questo modo un'attività di sviluppo.

L'iter di istruttoria della pratica inizia successivamente all'acquisizione della richiesta di concessione intervento presentata dal beneficiario. Insieme alla richiesta il Funzionario Istruttore acquisisce gli allegati necessari alla corretta gestione informatica dei dati anagrafici, all'analisi tecnica della richiesta, agli adempimenti aziendali obbligatori (es. antiriciclaggio, trasparenza e privacy) e alle verifiche di ammissibilità all'intervento richiesto. L'elenco completo degli allegati è riportato nel modello di richiesta.

L'Ufficio Adempimenti effettua il censimento completo dei dati rilevanti del beneficiario, tenuto conto delle normative interne sull'identificazione dei gruppi di clienti connessi e sui conflitti d'interesse.

L'Ufficio Adempimenti verifica che il firmatario della domanda di concessione intervento sia in possesso dei poteri per compiere tale operazione. Tale verifica viene effettuata utilizzando i dati della visura camerale e/o i verbali del Consiglio di Amministrazione delle società richiedenti.

3. ISTRUTTORIA

3.1 Istruttoria di merito

L'attività di istruttoria di merito viene effettuata dai Funzionari Istruttori.

3.1.1 Finalità

L'attività di istruttoria di merito è finalizzata a:

1. effettuare un'adeguata valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione tramite attività di analisi che contenga la Relazione dettagliata dell'iniziativa ed analisi andamentale;
2. effettuare un'adeguata valutazione delle possibilità di recupero in caso di insolvenza del beneficiario, tramite la valutazione delle garanzie a presidio del rischio in istruttoria, compresa l'eventuale presenza di assicurazione del rischio fornita da enti esterni (Fondo Europeo degli Investimenti, Fondo Centrale di Garanzia, ecc....);
3. determinare una corretta percezione del rischio assunto.

3.1.2 Documentazione obbligatoria per l'istruttoria delle richieste

L'attività di istruttoria di merito prevede l'analisi della documentazione adeguata al conseguimento delle finalità descritte al punto precedente. La documentazione minima da acquisire per l'istruttoria di merito delle richieste è di seguito dettagliata.

Impresa richiedente

- bilancio ufficiale degli ultimi tre esercizi (completo di Delibera assembleare di approvazione, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale);
- situazione contabile aggiornata (non oltre sei mesi antecedente alla presentazione della domanda);
- per imprese appartenenti a gruppi ultimo bilancio consolidato del gruppo o, qualora non presente, ultimo bilancio delle Società del gruppo rilevanti;
- business plan.

La domanda di concessione fido e gli allegati che non siano documenti pubblici, devono essere timbrati e firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Fa parte integrante dell'istruttoria l'acquisizione di:

- una Visura aggregata della Camera di Commercio comprensiva di: inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale, partecipazioni detenute dall'azienda, interessi degli esponenti, poteri del soggetto che ha firmato il modello di domanda;
- gli altri documenti camerali necessari all'identificazione del gruppo di imprese.

Socio sottoscrittore del contratto di riacquisto partecipazione: impresa

- ultimo bilancio ufficiale completo (ultima dichiarazione dei redditi per imprese in contabilità semplificata).
- relazione aziendale illustrativa redatta sul modello specifico del settore di appartenenza.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la Visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato, comprensiva di inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale;

I documenti non pubblici, devono essere acquisiti in originale, timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'impresa interessata.

Socio sottoscrittore del contratto di riacquisto partecipazione - persona fisica

- copia del documento di riconoscimento;
- Mod. SP1 (situazione patrimoniale personale);
- ultima dichiarazione dei redditi.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la documentazione Camerale in merito a eventuale iscrizione al Registro delle Imprese e inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale.

I documenti non pubblici, devono essere acquisiti in originale e firmati dalla persona interessata.

Garante impresa

- Documentazione comprovante la possibilità di rilascio garanzie a favore di terzi (Visura CCIAA, statuto, ecc.);
- ultimo bilancio completo (ultima dichiarazione dei redditi per imprese in contabilità semplificata).

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la Visura della CCIAA, comprensiva di inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale;

Garante persona fisica

- Copia del documento di riconoscimento;
- Mod. SP1 (situazione patrimoniale personale);
- ultima dichiarazione dei redditi.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la documentazione Camerale in merito a eventuale iscrizione al Registro delle Imprese e inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale.

Garanzie reali – ipoteca

- Perizia aggiornata, redatta da tecnico benevivo contenente: descrizione del bene, valore di mercato del bene.

Garanzie reali – altre

- Adeguata documentazione aggiornata, quotazione di mercato o perizia tecnica, contenente la descrizione del bene e il suo valore di mercato.

3.1.3 Modalità di istruttoria

3.1.3.1 Valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione

La valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione viene effettuata mediante la redazione di una proposta avente i contenuti di seguito indicati:

Relazione dettagliata sull'iniziativa

- scheda anagrafica della società oggetto dell'iniziativa;
- scheda descrittiva della società oggetto dell'iniziativa;
- il mercato di sbocco e la concorrenza;
- le strategie commerciali;
- l'organizzazione delle risorse umane;
- organizzazione dei fattori operativi e del ciclo di produzione;
- analisi dei costi operativi;
- risultati storici (riclassificazione degli ultimi 3 bilanci d'esercizio);
- il programma di investimenti / il piano di sviluppo; - risultati attesi.

Analisi andamentale

L'analisi andamentale comporta l'esame di:

- regolarità dei rapporti precedenti, qualora l'impresa sia già stata cliente di Gepafin Spa o beneficiaria di interventi concessi a valere su Fondi di Terzi;
- regolarità dell'impresa nei confronti del sistema bancario e finanziario mediante analisi delle risultanze della centrale dei rischi; in quest'ambito viene svolto il controllo di coerenza fra i dati presentati dal richiedente, relativi ai rapporti finanziari in essere, e i dati riportati in centrale dei rischi;
- inesistenza protesti mediante consultazione della visura camerale;
- regolarità della posizione tributaria e contributiva.

Analisi del Gruppo

Se l'impresa beneficiaria fa parte di un Gruppo la valutazione del rischio viene integrata con le risultanze di analisi quantitativa, qualitativa e andamentale – limitatamente alla regolarità di eventuali rapporti precedenti - del Gruppo. In particolare si effettua sempre:

- l'individuazione e la descrizione delle imprese appartenenti al Gruppo con indicazione dei legami societari e/o economici fra le varie imprese;
- la riclassificazione del bilancio consolidato, qualora disponibile, o la riclassificazione del bilancio delle società che, all'interno del perimetro del Gruppo, vengono individuate come rilevanti per la corretta valutazione del rischio.

3.1.3.2 Valutazione della rispondenza patrimoniale, economica e finanziaria dei sottoscrittori del contratto di riacquisto partecipazione

Nella proposta di delibera devono essere riportate le seguenti informazioni:

- soggetto acquirente;
- patrimonio netto responsabile;
- situazione economico-finanziaria compreso il reddito annuo (devono essere indicati in maniera specifica i redditi non derivanti dall'attività dell'impresa richiedente);
- impegni annui (mutui o leasing in essere);
- inesistenza protesti;
- garanzie rilasciate nei confronti del sistema bancario / finanziario; - impegno finanziario massimo previsto per il riacquisto.

3.1.3.3 Valutazione delle garanzie a presidio del rischio

Nella proposta di delibera devono essere riportate le seguenti informazioni, diverse a seconda della tipologia della garanzia.

Ipoteca su immobili:

- descrizione del bene da ipotecare;
- valore del bene da ipotecare;
- data della perizia;
- grado di iscrizione ipotecaria;
- se iscrizione di grado successivo al primo indicazione dei debiti residui.

Comunque nelle note istruttorie va specificata la descrizione dei gravami preesistenti con indicazione di: soggetto garantito, debito originario garantito, debito residuo garantito, ultima scadenza del debito garantito e la stima, **se disponibile, del** valore del bene in caso di esecuzione immobiliare.

Fideiussione:

- soggetto garante;
- patrimonio netto responsabile;
- tipologia della fideiussione - limitata (indicare l'importo o la percentuale garantita) o per intero importo;
- nel caso di cointestazione - indicazione se trattasi di fideiussione pro quota (con indicazione della quota garantita) o solidale.

Comunque nelle note istruttorie vanno specificate:

- le precedenti garanzie rilasciate nei confronti del sistema bancario / finanziario;
- situazione economico-finanziaria compreso il reddito annuo (nel caso in cui il richiedente il prestito sia un'impresa devono essere indicati i redditi non derivanti dall'attività dell'impresa richiedente);
- impegni annui (mutui o leasing in essere);
- inesistenza protesti;

Altre:

- descrizione della garanzia;
- valore della garanzia;
- data della valutazione della garanzia;
- soggetto che ha effettuato la valutazione della garanzia / valutazione a prezzo di mercato.

Assicurazione del rischio fornita da enti esterni:

- percentuale / importo del rischio assicurato;
- indicazione dell'ente di riassicurazione.

3.1.3.4 Valutazione complessiva del rischio

Le norme operative dei Fondi di Terzi in gestione normalmente non prevedono un limite massimo di rischio assumibile nei confronti di un beneficiario / gruppo di beneficiari.

La valutazione complessiva del rischio viene effettuata tenendo conto del rischio in istruttoria, dell'esposizione in essere nei confronti del beneficiario e, qualora esistente, nei confronti del Gruppo di appartenenza.

Per ogni soggetto appartenente al Gruppo, imprese e persone fisiche, viene riportata, nella proposta di delibera, la sintesi dei rapporti in essere. In particolare per ogni rapporto in essere vengono fornite le seguenti indicazioni:

- forma tecnica;
- importo rischio originario;
- importo rischio residuo;
- ultima scadenza;
- garanzie che presidiano il rischio.

3.2 Istruttoria formale

La concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi è generalmente subordinata alla presenza di determinati requisiti di ammissibilità. Le caratteristiche tecniche degli interventi (es. importo massimo o durata) sono indicate nelle disposizioni operative dei Fondi di Terzi.

E' compito dei Funzionari Istruttori effettuare l'istruttoria formale finalizzata alla:

- verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità;
- verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche degli interventi in istruttoria con le disposizioni operative dei Fondi di Terzi.

L'istruttoria formale effettuata dal Funzionario Istruttore viene validata da un controllo di secondo livello effettuato dall'Ufficio Adempimenti.

Nel caso di esito negativo dell'istruttoria formale non può essere dato avvio all'iter di delibera dell'intervento.

L'istruttoria formale viene effettuata dai Funzionari Istruttori e dall'Ufficio Adempimenti avvalendosi di una check-list diffusa con apposita circolare interna.

3.3 Istruttoria delle variazioni su rischi in essere

Ad eccezione delle variazioni meramente esecutive, di cui al successivo paragrafo 4, ferma restando la valutazione sull'opportunità di maggiori approfondimenti, l'istruttoria delle variazioni su rischi in essere deve comprendere:

Analisi quantitativa

Riclassificazione dell'ultimo bilancio d'esercizio e della situazione contabile aggiornata effettuata secondo lo schema di riclassificazione aziendale, disponibile su apposita procedura.

Analisi qualitativa

Valutazione di conferma o modifica delle risultanze emerse dall'analisi qualitativa effettuata in sede di concessione del fido.

Analisi andamentale

Completa, come prevista per l'istruttoria di concessione del fido.

Valutazione delle garanzie reali o personali a presidio del rischio

Eventuale aggiornamento del valore delle garanzie in essere.

Valutazione complessiva del rischio

Completa, come prevista per l'istruttoria di concessione del fido.

4. SISTEMA DI DELEGHE

Non esistono deleghe deliberative del Consiglio di Amministrazione in tema di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi.

5. ITER DI DELIBERA

5.1 Iter ordinario di delibera

L'iter ordinario di delibera di concessione / variazione di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi è riportato nella tabella sottostante.

Attività	Funzione / Organo preposto
Istruttoria	Funzionario Istruttore (*)
Controllo requisiti formali	Ufficio Adempimenti (**)
Proposta	Responsabile Area impieghi (***)
Parere	Direttore Generale (****)
Parere Tecnico Consultivo	Comitato Tecnico di Valutazione
Delibera	Consiglio di Amministrazione

(*) nel caso in cui la richiesta riguardi una posizione di rischio in carico all'Ufficio Crediti Problematici, l'istruttoria della stessa viene effettuata dall'addetto Ufficio Crediti Problematici.

(**) in caso di impossibilità dell'Ufficio Adempimenti di effettuare il controllo dei requisiti formali, l'attività viene svolta da un Funzionario Istruttore Responsabile di Area Territoriale (area territoriale diversa da quella che ha svolto l'Istruttoria).

(***) nel caso in cui la richiesta riguardi una posizione di rischio in carico all'Ufficio Crediti Problematici, in sostituzione della proposta viene acquisito il parere del Risk Manager.

(****) in caso di prolungato impedimento del Direttore Generale la fase di proposta non viene effettuata e il Responsabile di Area Impieghi provvede direttamente ad esprimere il parere al Consiglio di Amministrazione.

La proposta consiste in un giudizio sintetico sulla base delle risultanze di istruttoria.

Il parere consiste in una valutazione sintetica sull'opportunità di assunzione del rischio.

Il parere tecnico consultivo è un parere non vincolante da acquisire obbligatoriamente. I Comitati Tecnici di Valutazione individuati per esaminare le diverse fattispecie di interventi in proposta, operano secondo quanto indicato nell'allegato A). Nel caso di parere negativo del Comitato Tecnico di Valutazione espresso in disaccordo con il parere interno della struttura, si adotta l'iter rafforzato di delibera – parere negativo del Comitato Tecnico di Valutazione (par. 5.2.2).

Tutte le funzioni / organi interessati nel processo di delibera devono apporre data e firma nel documento di proposta concessione intervento.

Nel caso in cui in sede di istruttoria si ravvisi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi" si adotta l'iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati (par. 5.2.1).

5.2 Iter rafforzati di delibera

5.2.1 Iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati

Nel caso in cui l'istruttoria evidenzi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi", non si applicano le deleghe operative e si adotta l'iter rafforzato di delibera previsto nella suddetta policy.

5.2.2 Iter rafforzato di delibera – parere negativo del Comitato Tecnico di Valutazione

Nel caso in cui il Comitato Tecnico di Valutazione esprima un parere negativo si adotta un iter rafforzato di delibera avente le seguenti caratteristiche:

- il parere interno del Direttore Generale deve essere motivato;
- il parere del Comitato Tecnico di Valutazione deve essere motivato;
- la delibera deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio palese, con il voto favorevole di tutti i membri presenti alla riunione.

6. DELIBERA E POST-DELIBERA

6.1 Delibera

L'iter istruttorio si conclude con la delibera dell'Organo preposto.

A tal proposito si distinguono tre tipologie di delibera:

1. delibera semplice, cui segue la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione;
2. delibera condizionata nel qual caso la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica interna di determinate condizioni;
3. delibera negativa nel qual caso l'operazione non viene posta in essere.

6.2 Validità della delibera

La validità della delibera originaria di concessione intervento è di 180 giorni. Entro tale termine devono essere stipulati gli atti connessi all'acquisizione della partecipazione. Trascorsi 120 giorni

dalla data di delibera, la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica dell'assenza di atti o fatti nuovi che modifichino negativamente la valutazione del rischio presentata in sede di delibera. La verifica viene effettuata dal Funzionario Istruttore, presentata dal Responsabile di Area Impieghi ed approvata dal Direttore Generale.

6.3 Post-delibera

Il Funzionario Istruttore che ha svolto l'istruttoria, di concerto con l'Ufficio Legale e Contratti, segue il perfezionamento della pratica sino alla stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione.

La stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica, da parte del Funzionario Istruttore, che dalla visura camerale, aggiornata alla data di stipula, non risultino elementi nuovi che modifichino negativamente la valutazione del rischio presentata in sede di delibera (es. richiesta di concordato, ecc...).

Successivamente all'acquisizione della partecipazione il Funzionario Istruttore dà comunicazione dell'avvenuto perfezionamento all'Ufficio Aggiornamento Rischi e al Responsabile Amministrativo.

7. ACQUISIZIONE DELLE PROTEZIONI DEL RISCHIO

L'Ufficio Adempimenti assicura che vengano correttamente acquisite le assicurazioni del rischio previste in delibera (es. FCG, FEI, ecc.) L'Ufficio garantisce, in linea con la regolamentazione interna, che le procedure siano costantemente adeguate ai regolamenti dei fornitori della protezione del rischio, fornendo, tra le altre attività, formazione e consulenza agli altri Uffici interessati.

8. MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli interventi di partecipazione si sostanzia in diverse attività coordinate dal Responsabile Area Impieghi che provvede ad assicurare:

- il monitoraggio dell'andamento economico-finanziario delle società partecipate attraverso il reperimento e l'analisi dei bilanci annuali e dei dati di periodo;
- la gestione degli adempimenti legati alla qualifica di socio (partecipazione alle assemblee, adempimenti connessi alle previsioni dei patti parasociali, ecc.);
- la gestione dei rapporti con le società partecipate e la verifica dell'adempimento degli obblighi informativi eventualmente previsti;
- il monitoraggio dei patti parasociali in essere;
- l'esercizio dei diritti di vendita in caso di anticipazione del termine della partecipazione secondo quanto disciplinato nei contratti stipulati;
- la gestione dei rapporti con i soci della Società, ivi compresi tutti gli adempimenti riferiti alle assemblee dei soci;
- la valutazione economica delle partecipazioni acquisite;
- il monitoraggio delle scadenze contrattuali delle partecipazioni con vendita a termine e l'attivazione per la relativa esecuzione.

9. GESTIONE DELLE POSIZIONI PROBLEMATICHE

Al fine di conseguire una gestione avanzata delle posizioni problematiche attraverso approcci proattivi e adozione di misure tempestive per le situazioni di pre-crisi è stato istituito l'Ufficio Crediti Problematici.

All'Ufficio Crediti Problematici viene assegnata la gestione delle posizioni che, dal monitoraggio effettuato, presentino evidenti segnali di deterioramento con possibili perdite conseguenti alla partecipazione acquisita.

Le posizioni vengono assegnate all'Ufficio su specifica indicazione del Direttore o del Consiglio d'Amministrazione, su istanza del Responsabile Area Impieghi.

Il passaggio di competenza della gestione dei rischi dall'Area Impieghi all'Ufficio Crediti Problematici riguarda tutte le posizioni con rischio in essere relative al cliente e ai clienti appartenenti allo stesso gruppo.

10. GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il passaggio della competenza all'Ufficio Legale e Contenzioso della gestione dei rapporti connessi alle partecipazioni acquisite, avviene all'avvio delle azioni legali per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei Soci privati della Società partecipata. L'avvio delle azioni legali è conseguente all'inadempimento dei soci privati rispetto agli obblighi previsti dai contratti stipulati.

La proposta di avvio delle azioni legali viene istruita dall'Area Impieghi o dall'Ufficio Crediti Problematici, proposta dalla Direzione Generale e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'istruttoria contiene anche una valutazione sulla recuperabilità del credito, in relazione ai costi, ai tempi di recupero ed ai benefici delle possibili azioni da intraprendere.

L'Ufficio Legale e Contratti mantiene i rapporti con lo studio professionale cui è affidato formalmente l'incarico per la gestione delle attività legali connesse, nonché con la eventuale società esterna di recupero crediti cui venga affidato il recupero stragiudiziale.

L'Ufficio è inoltre responsabile della richiesta di liquidazione di eventuali assicurazioni del rischio e dei rapporti successivi con l'Ente fornitore della protezione.

Esperate le procedure di recupero e quantificata la perdita definitiva a carico del Fondo, l'Ufficio provvede alla chiusura della posizione.

11. Accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero del credito

Le delibere in merito a proposte di accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero dei crediti vantati sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il relativo iter deliberativo è descritto nella tabella sottostante.

Attività	Funzione / Organo preposto
Istruttoria	Ufficio Legale e Contratti / Ufficio Crediti Problematici
Parere	Direttore Generale

Delibera	Consiglio di Amministrazione
----------	------------------------------

Il parere consiste in una valutazione sintetica sulla base delle risultanze di istruttoria sia tecnico-legale che economico-finanziaria.

L'istruttoria ed il parere devono essere datate e firmate.

Tutte le funzioni / organi interessati nel processo di delibera devono apporre data e firma nel documento di proposta concessione intervento.

Nel caso in cui in sede di istruttoria si ravvisi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi" si adotta l'iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati (par. 5.2.1).

Allegato A – Comitati Tecnici di Valutazione

I Comitati Tecnici di Valutazione preposti ad esprimere il parere tecnico consultivo sulle pratiche istruite dalla struttura tecnica di Gepafin sono:

- Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio;
- Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti;
- Sottocomitato Capitale di Rischio;
- Comitato di valutazione per il Fondo Agricoltura.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è formato da dieci componenti come di seguito indicati e nominati:

- un Presidente indicato dall'ABI Regionale con specifiche competenze in materia di economia e/o finanza di impresa e/o scienze bancarie. Il Presidente del Comitato rimane in carica per un anno. Il Presidente del Comitato viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- due componenti indicati dalle Banche socie di Gepafin;
- tre componenti indicati dalle Associazioni di categoria aderenti al Tavolo di Concertazione economico-sociale del Patto per lo Sviluppo scelti tra esperti in materia di economia, finanza di impresa e/o gestione aziendale;
- un componente indicato dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti - Ragionieri e degli Avvocati;
- un componente indicato dall'Università su indicazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato da Unioncamere scelto tra i Direttori e/o Dirigenti della Stessa Unioncamere e/o di Organismi Camerali Provinciali;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria scelto tra i dirigenti delle Aree Sviluppo Economico e Attività produttive e/o Agricoltura e Foreste.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio si riunisce quando il parere tecnico consultivo riguarda:

- la trattazione di casi che riuniscono sia pratiche di garanzia su finanziamenti che finanziamenti diretti e finanziamenti in capitale di rischio;
- tutte le pratiche di importo superiore a 500.000 euro.

Affinché il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio esprima validamente il proprio parere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è quello che risulta dalla maggioranza dei pareri espressi. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

All'interno del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio, sono costituiti due sottocomitati denominati: Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti e Sottocomitato Capitale di Rischio.

I due sottocomitati sono composti da cinque membri scelti fra i componenti del Comitato Unico, di cui uno è il Presidente del Comitato Unico.

Il Sottocomitato Garanzie su finanziamenti ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie su finanziamenti bancari di importo fino a 500.000 euro.

Il Sottocomitato Capitale di rischio ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a finanziamenti diretti e finanziamento del capitale di rischio di importo fino a 500.000 euro.

Il parere dei Sottocomitati viene espresso con le stesse modalità del parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è formato da tre componenti:

- un componente indicato dalle Banche cofinanziatrici del Fondo;
- un componente indicato dall'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo agricoltura ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie richieste sul Fondo Agricoltura.

Il parere del Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è quello che viene espresso dalla maggioranza dei componenti.

Nel caso di iter di delibera rafforzato non possono essere assunti pareri di sottocomitati e il parere espresso dal Comitato Tecnico, competente per la fattispecie dell'intervento, deve essere motivato.

I Comitati Tecnici di Valutazione rilasciano il proprio parere sulle proposte d'intervento presentate con astensione degli eventuali componenti che si trovino in una situazione equiparabile a quella degli amministratori in conflitto d'interessi.